

Nuovo regime agevolato di favore per lavoratori cosiddetti impatriati a decorrere dal 2024

di [Giovanni Mucci](#)

Publicato il 10 Maggio 2024

La riforma Fiscale riscrive anche le regole del regime “di favore” riservato ai lavoratori impatriati. Queste regole sostituiscono le vecchie disposizioni e introducono condizioni più stringenti per la qualificazione. Ecco cosa cambia dal 2024: la quantificazione dell’agevolazione, i casi in cui è applicabile, facendo particolare attenzione a distacchi e trasferimenti infragruppo.

Regime impatriati: le nuove regole 2024

La disciplina relativa al *regime speciale dei lavoratori impatriati* è stata riscritta per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia **a partire dal periodo d'imposta 2024** (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 ^[1]), mentre per coloro che hanno trasferito la residenza in Italia negli anni precedenti e hanno chiesto l’applicazione dell’agevolazione continuiamo a fare riferimento all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.



Periodo transitorio

Le disposizioni precedenti (art. 16 del D.Lgs 147/2015, e art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del DL 34/2019), che sono state **abrogate**, continuano tuttavia a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che **hanno trasferito la loro residenza anagrafica** in Italia **entro il 31 dicembre 2023** (dell’art. 5, comma 9 del D.Lgs. 209/2023)

Quantificazione dell’agevolazione dal 1° gennaio 2024

In base al nuovo regime, i **redditi** dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (art. 2 TUIR) sono agevolati come segue:

- concorrono **nella misura del 50%** (cioè 50% esente da IRPEF) del loro ammontare alla formazione del reddito complessivo; **misura rafforzata**: la misura della tassazione è ridotta al **40%** (cioè 60% esente da IRPEF) dell'ammontare dei redditi:
 - a. qualora il lavoratore si trasferisca in Italia con un **figlio minore**; ovvero
 - b. in caso di nascita (adozione) di un figlio (minore di età) **durante** il periodo di fruizione del regime, in tal caso il beneficio è utilizzato a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita (adozione) e per tutto il tempo residuo; a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime agevolato da parte del lavoratore, **il figlio minore di età (il minore adottato) sia residente** nel territorio dello Stato;
- entro il **limite annuo** di imponibile pari a **000 euro** (oltre il quale si applica la tassazione ordinaria).

Condizioni soggettive per fruire dell'agevolazione (dal 1° gennaio 2024)

L'agevolazione è applicabile ove ricorrano tutte le seguenti **condizioni**:

1. i lavoratori (autonomi o dipendenti e assimilati) devono trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per un periodo minimo di **4 periodi d'imposta**;

“se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi”;

2. i lavoratori **non** devono essere stati fiscalmente residenti in Italia *“nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento”* (in precedenza erano due); sono però richiesti periodi di permanenza all'estero più lunghi se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia **in continuità** con l'attività prestata all'estero – vedi infra;
3. l'attività lavorativa deve essere prestata **per la maggior parte** del periodo d'imposta in Italia – sono agevolabili solo i redditi prodotti in Italia; ovvero la *residenza civilistica* (*“il luogo in cui la persona ha la d*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento